

Legge regionale 8 novembre 2016, n. 34

Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso operanti in Calabria.

(BURC n. 112 del 9 novembre 2016)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Calabria, con la presente legge, in attuazione del principio di sussidiarietà sociale ed in osservanza della [legge 15 aprile 1886, n. 3818](#) (Costituzione legale delle società di mutuo soccorso), riconosce il ruolo sociale delle società di mutuo soccorso e in particolare promuove lo sviluppo delle società costituite ed operanti nel territorio regionale, al fine di affermare valori di solidarietà tra i cittadini e progresso sociale delle comunità locali.
2. La Regione Calabria riconosce e promuove:
 - a) il concreto perseguimento della funzione di promozione sociale e di servizio svolto dalle società di mutuo soccorso, anche attraverso iniziative a sostegno di un welfare di comunità;
 - b) la diffusione delle finalità ed attività mutualistiche secondo i bisogni dei soci, valorizzando il ruolo che le società possono svolgere nei campi dell'assistenza e della protezione sociale integrativa e favorendo, a tal fine, la collaborazione e l'integrazione tra le società attraverso forme di mutualità mediata, nonché la stipula di apposite convenzioni con le istituzioni pubbliche o private;
 - c) lo sviluppo di società che abbiano lo scopo primario di favorire l'iniziativa dei cittadini calabresi di aggregarsi al fine di tutelare e promuovere interventi di reciproco aiuto, assistenza sanitaria e socio-assistenziale.
3. La Regione promuove la trasformazione in società dei sodalizi aventi gli stessi fini di mutualità e solidarietà sociale che svolgono la propria attività sul territorio regionale

Art. 2

(Contributi)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione può concedere contributi alle società di mutuo soccorso operanti nel territorio calabrese, entro i limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'articolo 8, allo scopo di agevolare e sostenere il loro sviluppo con finalità mutualistiche.
2. La concessione dei contributi viene erogata al fine di:
 - a) incentivare l'espletamento di programmi di attività finalizzati al conseguimento dello scopo sociale previsto dallo statuto, anche in concorso con altri contributi pubblici;
 - b) avviare iniziative e progetti volti a realizzare un welfare di comunità, inteso come un sistema di protezione sociale che, per il tramite delle società di mutuo soccorso, sia in grado di coinvolgere la comunità e di riconnettere le risorse e le forze del territorio calabrese per rispondere meglio ai bisogni delle persone e delle famiglie.

Art. 3

(Modalità e requisiti per l'accesso ai contributi)

1. Accedono ai contributi di cui all'articolo 2, le società operanti nel territorio regionale in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) atto costitutivo risultante da atto notarile e, comunque, conformità dello statuto sociale e della composizione degli organi sociali ai caratteri e alle finalità di cui alla [legge 3818/1886](#);
 - b) iscrizione al registro delle imprese nella sezione delle imprese sociali nonché all'albo delle società cooperative, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del [decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](#) (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2012, n. 221](#) nonché del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 marzo 2013;
 - c) iscrizione all'elenco regionale delle società di mutuo soccorso, di seguito denominato elenco;
 - d) numero minimo di soci negli ultimi tre anni antecedenti alla richiesta di finanziamento, risultante dal libro soci aggiornato, non inferiore a quindici unità;
 - e) istituzione e tenuta dei libri dell'assemblea dei soci, del consiglio di amministrazione e dei sindaci, comprovante attività continuativa e partecipata degli organi sociali;
 - f)¹
 - g)²
 - h) trasmissione all'Agenzia delle Entrate del modello relativo agli enti associativi, di cui all'articolo 30 del [decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#) (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#).
2. Le richieste di contributo sono corredate dalla seguente documentazione riguardante:
 - a) relazione descrittiva sull'attività da realizzare;
 - b) preventivo di spesa relativo all'attività da realizzare;
 - c) attestazione relativa all'eventuale partecipazione di altri soggetti;
 - d) programma annuale di attività.
3. Le società destinatarie dei contributi inviano al dipartimento regionale competente il bilancio annuale di previsione ed il bilancio definitivo, corredate dalla relazione illustrativa delle attività svolte e sull'utilizzo concreto e dettagliato dei contributi ricevuti.

Art. 4

(Elenco regionale delle società di mutuo soccorso)

1. La Regione Calabria, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce presso la Giunta regionale l'elenco regionale delle società di mutuo soccorso.

¹ Lettera mancante nel testo pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

² Lettera mancante nel testo pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Art. 5

(Condizioni per l'iscrizione all'elenco regionale)

1. Le società, costituite ai sensi della [legge 3818/1886](#), previa istanza da prodursi secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge, possono chiedere l'iscrizione all'elenco.
2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, il dipartimento regionale competente verifica:
 - a) l'effettivo esercizio dell'attività mutualistica svolta dall'istante;
 - b) il perseguimento dei fini dettati dall'articolo 1 della [legge 3818/1886](#).

Art. 6

(Cancellazione dall'elenco regionale)

1. Le società iscritte all'elenco sono soggette a cancellazione e, pertanto, perdono ogni diritto alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge nei seguenti casi:
 - a) qualora vengano meno le condizioni necessarie all'iscrizione nell'elenco;
 - b) qualora la società ometta di inviare la documentazione di cui all'articolo 3;
 - c) qualora la società presenti gravi irregolarità di gestione o nel caso in cui sia oggetto di procedimento giudiziale o amministrativo.

Art. 7

(Regolamento di attuazione)

1. Il Regolamento, emanato in attuazione della presente legge, disciplina in particolare:
 - a) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle società di mutuo soccorso;
 - b) le modalità di iscrizione delle società nell'elenco;
 - c) l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 2;
 - d) l'invio della documentazione di cui all'articolo 3, comma 2;
 - e) il controllo sulla realizzazione dei programmi e degli interventi;
 - f) la rendicontazione delle risorse finanziarie percepite;
 - g) la cancellazione delle società dall'elenco.
2. Il Regolamento di attuazione è emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, determinati per l'esercizio in corso in euro 30.000,00, si provvede con le riserve disponibili al Programma U.20.03, capitolo U0700110101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018, annualità 2016, inerenti al Fondo di parte corrente, destinato agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di euro 30.000,00, di cui al comma 1, è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico del Programma U.12.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio corrente. La Giunta regionale è autorizzata ad

apportare le conseguenti variazioni ai documenti contabili di cui agli articoli 39 e 51 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#).

3. Per gli anni successivi si provvede, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome, con la legge di stabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione.
4. Per gli ulteriori adempimenti previsti dalla presente legge, la Regione provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.